 

Documento

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021

e documenti allegati

|  |  |
| --- | --- |
| Area “Economia degli Enti locali” | CONSIGLIERI DELEGATI CNDCEC  Davide Di Russo – Vice Presidente  Remigio E.M. Sequi - Consigliere  PRESIDENTE ANCREL  Marco Castellani  COMPONENTI  Patrizio Battisti  Elena Brunetto  Luciano Fazzi  Sergio Moretti  Giuseppe Munafò  Gabriella Nardelli  Tommaso Pazzaglini  Rosa Ricciardi  Marco Rossi  Patrizia Ruffini  Grazia Zeppa  RICERCATRICE  Anna De Toni |
|  |  |

Febbraio 2019

***Premessa***

*Lo schema di parere che viene presentato è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del D. Lgs. n.267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al D.Lgs. 118/2011.*

*Per la formulazione del parere e per l’esercizio delle sue funzioni l’organo di revisione può avvalersi dei primi tre principi di vigilanza e controllo emanati dal CNDCEC.*

*Per il riferimento all’anno precedente sono indicate le previsioni definitive 2018.*

*Il presente documento tiene conto delle norme emanate fino alla data di pubblicazione dello stesso.*

Lo schema è composto da un testo word con traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro e da tabelle in formato excel che sono editabili sia direttamente nel file del parere che compilabili nel file excel allegato.

Il testocostituisce soltanto una traccia per la formazione del parere da parte dell’organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti dello stesso destinatari.

Si declina ogni responsabilità per eventuali errori nel contenuto del testo del parere ovvero nella formazione delle tabelle excel.

COMUNE DI …………….

Provincia di ……..

Parere dell’organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2019 – 2021

e documenti allegati

L’ORGANO DI REVISIONE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**L’ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n. ….. del ……..**

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

Premesso che l'organo di revisione ha:

* esaminato la proposta di bilancio di previsione 2019-2021, unitamente agli allegati di legge;
* visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ([TUEL](http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf));
* visto il Decreto legislativodel 23 giugno 2011 n.118e la versione aggiornata dei principi contabiligenerali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

**presenta**

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, del Comune di ……………………………………. che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

lì ……..

L’ORGANO DI REVISIONE

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sommario

[PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI 6](#_Toc535487596)

[ACCERTAMENTI PRELIMINARI 8](#_Toc535487597)

[VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI 8](#_Toc535487598)

[GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018 8](#_Toc535487599)

[BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 11](#_Toc535487600)

[Riepilogo generale entrate e spese per titoli 11](#_Toc535487601)

[Fondo pluriennale vincolato (FPV) 15](#_Toc535487602)

[Previsioni di cassa 16](#_Toc535487603)

[Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021 18](#_Toc535487604)

[Entrate e spese di carattere non ripetitivo 19](#_Toc535487605)

[La nota integrativa 21](#_Toc535487606)

[VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI 22](#_Toc535487607)

[Verifica della coerenza interna 22](#_Toc535487608)

[Verifica della coerenza esterna 24](#_Toc535487609)

[VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021 25](#_Toc535487610)

[A) ENTRATE 25](#_Toc535487611)

[Entrate da fiscalità locale 25](#_Toc535487612)

[Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria 27](#_Toc535487613)

[Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni 27](#_Toc535487614)

[Sanzioni amministrative da codice della strada 28](#_Toc535487615)

[Proventi dei beni dell’ente 29](#_Toc535487616)

[Proventi dei servizi pubblici 29](#_Toc535487617)

[B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI 30](#_Toc535487618)

[Spese di personale 31](#_Toc535487619)

[Spese per incarichi di collaborazione autonoma 31](#_Toc535487620)

[Spese per acquisto beni e servizi 31](#_Toc535487621)

[Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 33](#_Toc535487622)

[Fondo di riserva di competenza 36](#_Toc535487623)

[Fondi per spese potenziali 37](#_Toc535487624)

[Fondo di riserva di cassa 37](#_Toc535487625)

[ORGANISMI PARTECIPATI 38](#_Toc535487626)

[SPESE IN CONTO CAPITALE 41](#_Toc535487627)

[INDEBITAMENTO 43](#_Toc535487628)

[OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI 45](#_Toc535487629)

[CONCLUSIONI 47](#_Toc535487630)

# **PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI**

L’organo di revisione del Comune di ……. nominato con delibera consiliare n…… del……

***Premesso***

* che l’ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all’ allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
* che ha ricevuto in data ……………… lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2019-2021, approvato dalla giunta comunale in data…….con delibera n. …….,completo dei seguenti allegati obbligatori indicati:
* nell’[art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1BB65A6D-37DD-42EF-80F0-7C850907FE63%7d&codiceOrdinamento=200001100000000&articolo=Articolo%2011)**:**
* il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell’esercizio 2018;
* il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
* il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
* il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
* il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
* il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
* la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs.118/2011;
* nell’art.172 del D.Lgs.267/2000 e punto 9.3 del P.C. applicato allegato 4/1 al [D. Lgs. n.118/2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=) lettere g) ed h):
* l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al[D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DLG:2011-06-23;118), e successive modificazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;
* la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
* le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
* la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri individuati dall’Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell’Interno con atto di indirizzo del 20/02/2018 e approvati Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;

*(Questi parametri sono già inseriti nel decreto del Ministero dell'Interno del 17 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2018 n. 99, sulla certificazione del rendiconto 2017 ma, l’obbligo di applicazione decorre dal 2019 e verranno utilizzati per la prima volta a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e del bilancio di previsione 2020/2022)*

- il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al [D. Lgs. n.118/2011](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-23;118!vig=);

- il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;

* necessari per l’espressione del parere:
* il documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all’art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
* (se non contenuto nel DUP) il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.21 del D. Lgs. 50/2016secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
* *(se non contenuta nel DUP)* la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D.Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Leggen. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, registrate dalla Corte dei Conti – Reg.ne – Prev. n. 1477 del 09/07/2018 – nota avviso n. 0026020 del 9 luglio 2018;
* la delibera di Giunta di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
* la proposta delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
* (se non contenuto nel DUP) ilpiano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007;
* (se non contenuto nel DUP) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008);
* (se non contenuto nel DUP) il programma biennale forniture servizi 2019-2020 di cui all’art. 21 comma 6 del D.Lgs. n.50/2016;
* il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46 del D.L. n.112/2008;
* il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all’art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008;
* il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all’art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
* i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;
* la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all’articolo 1, commi 138,146 e 147della Legge n. 228/2012;
* l’elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all’art. 1 comma 460 della Legge n.232/2016;
* l’elenco delle entrate e spese non ricorrenti.

e i seguenti documenti messi a disposizione:

* documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
* il prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell’art.1 della Legge n. 296/2006;

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il [TUEL](http://finanzalocale.interno.it/docum/studi/varie/testounico267-2000.pdf);

- visto lo statuto dell’ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all’organo di revisione;

- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data ………. in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2019-2021;

l’organo di revisione haeffettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

# ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L’Ente entro il 30 novembre 2018***ha/non*** ha aggiornato gli stanziamenti 2018 del bilancio di previsione 2018-2020.

*(eventuale - per chi delibera il bilancio dopo il 1/1/2019)*

Essendo in esercizio provvisorio, l’Ente ***ha/non ha*** trasmesso al Tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2019 e gli stanziamenti di competenza 2019 del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio 2018, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato.

# VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

## GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018

L’organo consiliare ha approvato con delibera n. ….del……. la proposta di rendiconto per l’esercizio 2017.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell’organo di revisione formulata con verbale n….. in data ……….. si evidenzia che:

* sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
* non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
* è stato rispettato l’obiettivo del pareggio di bilancio;
* sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
* non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
* è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo;
* gli accantonamenti risultano congrui.

*Oppure:*

*indicare le criticità riscontrate*

*……..*

La gestione dell’anno 2017 (*oppure: anno 2018 se deliberato il rendiconto*) si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2017 (oppure: al 31/12/2018 se deliberato il rendiconto) così distinto ai sensi dell’art.187 del TUEL:



*Oppure in caso di disavanzo*

**

*L’articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."*

*Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.*

***Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle tabelle riportate al punto 9.11.7 del principio contabile 4/1.***

L’eventuale disavanzo d’amministrazione di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di rendiconto è stato ripianato secondo le modalità dell’art.188 del TUEL, con atto consiliare sul quale l’organo di revisione ha espresso parere, come segue:

1. applicato all’esercizio in corso contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto;
2. ripianato negli esercizi successivi non oltre la data della consiliatura con l’adozione di un piano di rientro che individua i mezzi per il ripiano.

Con delibera consiliare n…….. del ……. sulla quale l’organo di revisione ha espresso parere in data………………. con verbale n………………per il maggior disavanzo determinato nel rispetto del Decreto del Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano in ………esercizi (*non più di trenta anni*) a quote annuali costanti di euro…………………..

(*nel caso di piano di rientro*)

L’organo di revisione ha verificato il rispetto del piano di rientro formulando sulla relazione semestrale del Sindaco parere favorevole con verbale n…… del …..

*(oppure)*

L’organo di revisione ha rilevato, come indicato nei verbali n……. del……., il mancato rispetto del piano di rientro e a tal fine ritiene necessario che nelle previsioni 2019-2021 sia data copertura al mancato rientro.

Dalle comunicazioni ricevute non risultano debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

*(oppure)*

Dalle comunicazioni ricevute risultano debiti fuori bilancio e a tal fine ritiene necessario che nelle previsioni 2019-2021 sia data copertura.

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo accantonato nel risultato d’amministrazione.

*(oppure*):

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate risultano passività potenziali probabili di entità superiore al fondo accantonato nel risultato di amministrazione per cui si rende necessario provvedere al finanziamento nel bilancio di previsione 2019-2021.

La situazione di cassa dell´ Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:



L’ente ***si è/ non si è*** dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l’entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

# BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021

L’Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall’ente, nell’ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispettail pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell’articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2019, 2020 e 2021 confrontate con le previsioni definitive per l’anno 2018 sono così formulate:

## Riepilogo generale entrate e spese per titoli





Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l’obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

*(eventuale)*

**Disavanzo o avanzo tecnico**

Il totale generale delle spese previste è superiore al totale generale delle entrate per euro…………………….. Tale differenza deriva dal disavanzo tecnico come previsto dal comma 13 dell’art.3 del D.Lgs 118/2011, quando a seguito del riaccertamento straordinario i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio. La differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Tale disavanzo tecnico sarà coperto nell’esercizio.......

Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

Il totale generale delle spese previste è inferiore al totale generale delle entrate per euro……………………. Tale differenza deriva dall’avanzo tecnico come previsto dal comma 14 dell’art.3 del D.Lgs.118/2011, nella ipotesi in cui a seguito del riaccertamento straordinario, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

*La nota integrativa al bilanciodeve indicare le modalità di copertura contabile dell’eventuale disavanzo tecnico di cui all’art. 3, comma 13 del D.Lgs. 118/11 o dell’eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015).*

*(eventuale)*

**Disavanzo presunto**

*Il principio contabile 4/1 prevede la descrizione della composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell’allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l’importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.*

*Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:*



## Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria,è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata.

*La Commissione Arconet nella seduta del 9 gennaio 2019 ha condiviso il decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al D.lgs. 118/2011 che è in corso di pubblicazione, chiamato a definire, dopo la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 909 e 910), la modalità di contabilizzazione delle spese per opere pubbliche in linea con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici (D.lg. 50/2016).*

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l’esercizio 2019 sono le seguenti:



L’organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell’esercizio successivo.

## Previsioni di cassa

****

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell’art.162 del TUEL.

L’organo di revisione ha verificato che la previsione di cassa relativa all’entrata sia stata calcolata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l’organo di revisione ha verificato che la previsione tenga in considerazione le poste per le quali risulta prevista la reimputazione (“di cui FPV”) e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell’esercizio.

*L’organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell’accertamento preventivo di compatibilità di cui all’art. 183, comma 8, del TUEL.*

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro………..

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:





*N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede al comma 906 “Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a* ***quattro dodicesimi*** *sino alla data del 31 dicembre 2019”.* ***Non viene ripristinano il limite derogatorio dei cinque dodicesimi.***

*La legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) introduce unaltro tipo di anticipazione di liquidità. I commi da 849 a 857 introducono un dispositivo che consente a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni di richiedere anticipazioni di liquidità a breve termine finalizzandone l’utilizzo alla accelerazione del pagamento dei debiti commerciali. La norma consente agli istituti di credito (banche, Cdp, intermediari finanziari, istituzioni finanziarie UE) di concedere anticipazioni di liquidità agli enti, da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. La misura massima concedibile per gli Enti locali, e quindi anche ai Comuni, è di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 relativamente ai primi tre titoli delle entrate (comma 850). Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno. Le anticipazioni non costituiscono indebitamento e possono essere richieste anche nel corso dell’esercizio provvisorio (comma. 851). Possono essere finanziati anche i debiti fuori bilancio, purché riconosciuti con le modalità previste dal TUEL (art. 194).*

## Verifica equilibrio corrente anni 2019-2021

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell’art.162 del TUEL sono così assicurati:



L’importo di euro…….. di entrate in conto capitale destinate al ripiano del bilancio corrente sono costituite:

………………..

………………..

………………..

L’importo di euro ………………. di entrate di parte corrente destinate a spese del titolo secondo sono costituite da:

……………………..

……………………

L’avanzo di parte corrente è destinato a:

* al finanziamento del saldo negativo delle partite finanziarie;
* ................................................

*Utilizzo proventi alienazioni*

*Il comma 866 dell’art.1 della Legge 205/2017 consente che, per gli anni 2018-2020, gli enti locali possonoavvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilitàè consentita esclusivamente agli enti locali che:*

*a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;*

*b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

*c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

*L’utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall’art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell’atto di vendita.*

*Risorse derivanti da rinegoziazione mutui*

*Il comma 867dell’art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consenteagli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l’utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente.*

*La disposizione previgente limitava l’applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.*

L’ente **si è avvalso / non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell’art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

## Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L’articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

*E’ definita “a regime” un’entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.*

*Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.*

*E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell’ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.*

*In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.*

*Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)*

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l’importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).





*Nella nota integrativa sono analizzate le articolazioni e la relazione fra entrate ricorrenti e quelle non ricorrenti.*

*Il codice identificativo della transazione elementare delle entrate non ricorrenti è 2, quella delle spese non ricorrenti 4.*

*Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l’allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l’acquisizione dell’entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall’entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:*

* *Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:*

1. *donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
2. *condoni;  
   c) gettiti derivanti dalla lotta all’evasione tributaria;  
   d) entrate per eventi calamitosi;  
   e) alienazione di immobilizzazioni;  
   f) accensioni di prestiti;  
   g)contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l’erogazione.*

* *Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:*

1. *consultazioni elettorali o referendarie locali,  
   b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,  
   c) eventi calamitosi,  
   d) sentenze esecutive ed atti equiparati,  
   e) investimenti diretti,  
   f) contributi agli investimenti.*

## La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell’art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

*(Indicare i punti non illustrati nella nota integrativa o le eventuali carenze nelle informazioni indicate nella stessa)*

# VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

## Verifica della coerenza interna

L’organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2019-2021 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

**Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP e/o relativa nota di aggiornamento l’organo di revisione ha espresso parere con verbali n….. del ……. e n.…… del…… attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

(*oppure)*

*……. rilevando le seguenti criticità in ordine alla coerenza, attendibilità e congruità).*

**Strumenti obbligatori di programmazione di settore**

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

**Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018e sarà presentato al Consiglio per l’approvazione unitamente al bilancio preventivo.

l programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.(*Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”)*

Gli importi inclusi nello schema relativi ad interventi con onere a carico dell’ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2019-2021 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni di pagamenti del titolo II indicate nel bilancio e del corredato Fondo Pluriennale vincolato.

(*se approvato distintamente dal DUP*) L’organo di revisione ha verificato inoltre la compatibilità del cronoprogramma dei pagamenti con le previsioni di cassa del primo esercizio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’’ Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. (*Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”)*

*Ai sensi del comma 6 dell’art. 21 D.Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'*[*articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0089.htm#09)*, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’*[*articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*](http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0208_stabilita.htm#513)*.*

*Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’’ Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*

**Programmazione triennale fabbisogni del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall’art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazionee pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

(*se approvato distintamente dal DUP*) Su tale atto l’organo di revisione ha formulato il parere con verbale n …… in data…….. ai sensi dell’art.19 della Legge 448/2001.

L’atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d’ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2019-2021, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell’atto di programmazione dei fabbisogni.

**Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007**

(*se approvato distintamente dal DUP*) Su tale piano l’organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL, con verbale n……. del ………

**Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98**

(*eventuale*)

(*se approvato distintamente dal DUP*) Su tale piano l’organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall’art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL, con verbale n……. del ………

**Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

(art. 58, comma 1 L. n.112/2008)

(*se approvato distintamente dal DUP*) Sul piano l’organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione con verbale n…….. del ………….

## Verifica della coerenza esterna

**Equilibri di finanza pubblica**

*I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull’equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l’avanzo di amministrazione ai fini dell’equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall’armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l’ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno “in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto”,* ***allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821).***

Il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa possono essere utilizzati nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

# VERIFICA ATTENDIBILITA’ E CONGRUITA’ DELLE PREVISIONI ANNO 2019-2021

## A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell’attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2019-2021, alla luce della manovra disposta dall’ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

### Entrate da fiscalità locale

**Addizionale Comunale all’Irpef**

Il comune ha applicato, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l’addizionale all’IRPEF, fissandone l’aliquota in misura del…………….. (*eventuale* : con una soglia di esenzione per redditi fino a euro…..)

*Oppure*:

Il comune ha applicato, ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n.360/1998, l’addizionale all’IRPEF, fissandone le aliquote sulla base dei seguenti scaglioni di reddito:



Le previsioni di gettito sono coerenti a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

**IUC**

Il gettito stimato per l’Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:



In particolare per la TARI, l’ente ha previsto nel bilancio 2019, la somma di euro ……………………., con un aumento/diminuzione di euro …………… rispetto alle previsioni definitive 2018 (o ultimo rendiconto), per la tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell’art.1 della Legge 147/2013.

La tariffa è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

Nella determinazione dei costi - a partire dall’anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell’art.1 della Legge 147/2013 il comune ***ha/non ha*** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

Tra le componenti di costo è stata considerata la somma di euro ………. a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta sulla base del criterio medio- ordinario (ovvero in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell´applicazione del tributo sarà approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

La quota di gettito atteso che rimarrà a carico dell’ente per effetto delle riduzioni/esenzioni del tributo ammonta ad euro ………..

**Altri Tributi Comunali**

Oltre all’addizionale comunale all’IRPEF e alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi *(eliminare quelli non istituiti)*:

* imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
* canone per l'installazione di mezzi pubblicitari (CIMP);
* tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
* imposta di scopo;
* imposta di soggiorno;
* contributo di sbarco.



*(solo se istituita l’imposta di soggiorno)*

Il comune, avendo istituito l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, ha previsto che il relativo gettito sia destinato a finanziareinterventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchéinterventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali (rif. art. 4 D.Lgs n.23/2011).

### Risorse relative al recupero dell’evasione tributaria

Le entrate relative all’attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:



*\*accertato 2018 e residuo 2018 se approvato il rendiconto 2018*

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti ed ai crediti dichiarati inesigibili inclusi tra le componenti di costo.

### Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:



La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smiha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

* realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
* risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
* interventi di riuso e di rigenerazione;
* interventi di demolizione di costruzioni abusive;
* acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
* interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
* interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
* spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

### Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:



La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti. L’organo di revisione prende atto che l’ente nella determinazione del FDCE ***ha/non*** ha tenuto conto delle disposizioni recate dall’art. 4 del D.L. 23.10.2018 n. 119 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010).

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro ……………. per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

- euro ……………. per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285).

Con atto di Giunta …… in data ……. la somma di euro …….. (previsione meno fondo) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall’art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro ……………….. alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro …………..

- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro…………...

L’organo di revisione ha verificato che l’ente ha/non ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

*La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all’art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all’ente da cui dipende l’organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.*

### Proventi dei beni dell’ente

I proventi dei beni dell’ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:



La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

### Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell’ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:



Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:



La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all’andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L’organo esecutivo con deliberazione n. ……. del ………., allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del …. %.

Sulla base dei dati di cui sopra e tenuto conto del dato storico sulla parziale esigibilità delle rette e contribuzione per i servizi pubblici a domanda è previsto nella spesa un fondo svalutazione crediti di euro ……

In merito si osserva: …………………………..

L’organo di revisione prende atto che l’ente ***ha/non ha*** provveduto ad adeguare le seguenti tariffe:…………

## B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2018 è la seguente:

*Sviluppo previsione per aggregati di spesa:*



### Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2019-2021, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

* con l’obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € ….., considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, come risultante da……..;
* con l’obbligo di contenimento della spesa di personale disposto dall’art. 1 comma 562 della Legge 296/2006 rispetto al valore 2008, pari ad € ………, considerando l’aggregato rilevante comprensivo dell’IRAP ed al netto dei rinnovi contrattuali, come risultante da ….,per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
* dei vincoli disposti dall’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell’anno 2009 di euro ……………….., come risultante da….;

L’andamento dell’aggregato rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare è il seguente:



La previsione per gli anni 2019, 2020 e 2021 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 (*o all’anno 2008 per gli enti che nel 2015 non erano soggetti al patto)* che era pari a euro*……………….*

### Spese per incarichi di collaborazione autonoma

(art.7 comma 6, D.Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2019-2021 è di euro ………... I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all’approvazione del Consiglio*.*

L’ente è dotato di un regolamento per l’affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall’art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L’ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l’indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

### Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007 e di quelle dell’art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228 (in materia di consulenza informatica).

La previsione di spesa ***tiene/non tiene*** altresì conto delle riduzioni disposte dall’art. 6 del D.L. 78/2010 posto che l’ente ***rientra/non rientra*** nella previsione di cui all’art. 21 bis comma 2 del D.L. 50/2017 (per i comuni e le forme associative che approvano il bilancio di previsione entro il 31/12 dell’anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243).

In particolare le previsioni per gli anni 2019-2021 rispettano i seguenti limiti:



*La* [*Corte costituzionale con sentenza n.139 del 2012*](http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2012&numero=139) *e la* [*Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013*](http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2013/delibera_26_2013_qmig.pdf)*, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell’ente.*

*Si tenga presente che il D.L. 50/2017 all’art. 21-bis prevede che a decorrere dall’esercizio2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:*

*a) all’articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, deldecreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122;*

*b) all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

*non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hannoapprovato ilbilancio preventivo dell’esercizio di riferimento entro il 31 dicembredell’anno precedente e che hanno rispettato nell’anno precedente il saldotra entrate finali e spese finali di cui all’articolo 9 della legge 24 dicembre2012, n. 243.*

*Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018)* ***introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all’approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL****, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all’esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:*

* ***commi 4 e 5 dell’articolo 5 della legge n. 67/1987****, relativo all’obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L’obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;*
* ***comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007****, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all’art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), adottano* ***piani triennali*** *per l’individuazione di misure finalizzate alla* ***razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali****, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;*
* ***commi 12 e 14 dell’articolo 6 del Dl 78/2010****, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare* ***spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009****. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono* ***effettuare spese per autovetture*** *(acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi),* ***per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009****;*
* ***comma 1-ter dell’articolo 12 del Dl 98/2011****, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano* ***operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità*** *attestate dal responsabile del procedimento;*
* ***comma 2 dell’articolo 5 del Dl 95/2012****, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare* ***spese per autovetture****,* ***di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011****;*
* ***articolo 24 del Dl 66/2014****, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici* ***obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili****, anche attraverso il recesso contrattuale.*

### Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

*Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5*

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2(accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2019-2021risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

*Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.*

*Inoltre, l’importo indicato nel prospetto del fcde deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 1, e nel prospetto degli equilibri.*

*Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE*

*Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale.*

*Con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.*

Il FCDE è determinato applicando all’importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo ………….(*specificare quali delle seguenti medie è stata prescelta*):

1. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
2. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e lo 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
3. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio).

*La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassic/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.*

*Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell’anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell’anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:*

*incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X (\*)*

*Accertamenti esercizio X*

*(specificare se l’ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).*

*(\* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)*

*Per le entrate che negli esercizi precedenti all’adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.*

*Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilitàfacendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.*

*(specificare se l’ente si è avvalso di tale facoltà).*

*Importo minimo*

*Il comma 882 dell’art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell’allegato 4.2, recante “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.*

*In particolare, l’accantonamento al Fondo è effettuato:*

*- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;*

*- nel 2019 per un importo pari almeno all’85 per cento;*

*- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;*

*- dal 2021 per l’intero importo.*

*N.B. La Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che:“Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l’esercizio 2019 nella missione«Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all’80 per centodell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancioriguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sonoverificate entrambe le seguenti condizioni:*

*a) con riferimento all’esercizio 2018 l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*

*b) se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”*

*Inoltre al comma 1016 prevede che “La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:*

*a) l’indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;*

*b) se il debito commerciale residuo, di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”*

*Il comma 1017 prevede che“I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all’avvio di SIOPE+ di cui all’articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.*

L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un’economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L’Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato (*scegliere opzione*):

-utilizzando la facoltà di accantonare l’importo minimo previsto dalla normativa vigente;

- accantonando l’intero importo che deriva dall’applicazione delle norme sul Fcde.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2019-2021 risulta come dai seguenti prospetti:



### Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio,ammonta a:

anno 2019 - euro ……… pari allo ……% delle spese correnti;

anno 2020 - euro ……… pari allo ……% delle spese correnti;

anno 2021 - euro ……… pari allo ……% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall’articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

L’organo di revisione ha verificato che la metà della quota minima del fondo di riserva è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all’amministrazione.

### Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1):



A fine esercizio come disposto dall’art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

*(1)*

*a) accantonamenti per contenzioso*

*sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l’organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.*

*b) accantonamenti per indennità fine mandato*

*sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);*

*c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati*

*sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013 e dall’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.*

### Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra/non rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)*

# ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2019-2021 l’ente prevede di esternalizzare i seguenti servizi:

…………..

…………..

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d’esercizio al 31/12/2017 [indicare l’eventualediverso termine] che sono pubblicati sul sito internet dell’Ente.

Le seguenti società partecipate nell’ultimo bilancio approvato hanno presentato perdite che hanno richiesto gli interventi di cui all’art. 2447 del [codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262) e/o all’art. 2482-ter del codice civile:



La quota a carico del Comune per tali interventi è stata finanziata nel bilancio 2019.

***Adeguamento statuti***

Dalla verifica in materia di adeguamento degli statuti societari ex art. 26 del D.Lgs. n. 175/2016, risulta che non sono ancora stati adeguati alle disposizioni del suddetto decreto gli statuti delle seguenti società controllate e/o a partecipazione mista pubblico-privata:

……………………………………….

……………………………………….

[*OPPURE* Tutte società a controllo pubblico e/o a partecipazione mista pubblico-privata del Comune hanno adeguato i propri statuti societari alle norme del D.Lgs. n. 175/2016].

***Accantonamento a copertura di perdite***

Dai dati comunicati dalle società partecipate sulla previsione del risultato dell’esercizio 2018, non si rilevano risultati d’esercizio negativi non immediatamente ripianabili che obbligano l’ente a provvedere agli accantonamenti ai sensi dell’art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs.175/2016.

*Oppure:*

Le seguenti Istituzioni, aziende speciali e società partecipate dall’ente hanno comunicato di prevedere per l’anno 2018 i seguenti risultati di esercizio o finanziari negativi non immediatamente ripianabili e l’ente ha provveduto ai seguenti accantonamenti ai sensi del comma 552 dell’art.1 della Legge 147/2013:



***[EVENTUALE Revisione straordinaria delle partecipazioni*** *(art. 24, D.Lgs. 175/2016)[nel caso di enti che avevano individuato, entro il 31.12.2017, partecipazioni da dismettere*]

L’Ente ha provveduto con provvedimento motivato, entro il 30 settembre 2017, alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, individuando quelle che dovevano essere dismesse entro il 30 settembre 2018.

A tal riguardo, il Comune ha proceduto alla dismissione delle seguenti partecipazioni societarie:



[*OPPURE* a tal riguardo, non risultano ancora dismesse o coinvolte in un Piano di razionalizzazione le seguenti partecipazioni societarie:]



***[EVENTUALE Razionalizzazioneperiodica delle partecipazioni*** *(art. 20, D.Lgs. 175/2016)[*nel caso di enti che abbiano provveduto a effettuarla prima dell’approvazione del bilancio di previsione]

L’Ente ha provveduto, in data …………… (entro il 31.12.2018), con proprio provvedimento motivato, all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016.

Le partecipazioni che risultano da dismettere entro il 31.12.2019 sono:



[*OPPURE* L’Ente ha provveduto, in data …………… (entro il 31.12.2018), con proprio provvedimento motivato, all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016].

L’esito di tale ricognizione [*anche se negativo*] è stato comunicato, con le modalità previste dall’art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

* alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in data …………;
* alla struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall’art.15 del D.Lgs. n.175/2016 in data …………

***Garanzie rilasciate***

Le garanzie rilasciate a favore degli organismi partecipati dall’Ente sono così dettagliate:



***Spese di funzionamento e gestione del personale*** *(art. 19 D.Lgs. 175/2016)*

Il Comune ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate; a tal riguardo, il Collegio rileva ……………………………………………………….

[*OPPURE* a tal riguardo, il Collegio non ha alcuna osservazione da fare].

# SPESE IN CONTO CAPITALE

**Finanziamento spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale previste negli anni 2019, 2020 e 2021 sono finanziate come segue:





**Investimenti senza esborsi finanziari**

Sono programmati per gli anni 2019-2021 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) rilevati in bilancio nell’entrata e nella spesa come segue:



L’ente intende acquisire i seguenti beni con contratto di locazione finanziaria:



L’organo di revisione ha rilevato che l’ente ha posto in essere dal …………… contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell’indebitamento dell’Ente.

**Limitazione acquisto immobili \***

La spesa prevista per acquisto immobili rispetta le condizioni di cui all’art.1, comma 138 L. n.228/2012, fermo restando quanto previsto dall’art.14 bis D.L. 50/2017.

*(Poiché la regola generale è il divieto di procedere ad acquisti immobiliari, ai sensi del comma 1 ter dell'articolo 12 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, a decorrere dal 1º gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa, gli enti territoriali effettuano operazioni di acquisto di immobili solo se:*

*a) siano comprovate documentalmente l'indispensabilità (assoluta necessità per obbligo giuridico)e l'indilazionabilità (impossibilità oggettiva) attestate dal responsabile del procedimento;*

*b) la congruità del prezzo sia attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Deve essere acquisita prima della definizione delle operazioni di acquisto;*

*c) delle predette operazioni sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente*.)

**\* *n.b. Questa limitazione è disapplicata dal comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) che introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all’approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell’anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all’esercizio di riferimento.***

# INDEBITAMENTO

Il revisore ha verificato che la Missione 50 riporta al programma 1 tutti gli interessi passivi su operazioni di indebitamento e al programma 2 tutte le quote capitale della rata di ammortamento.

**L’indebitamento dell’ente subisce la seguente evoluzione:**



L’ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2019, 2020 e 2021 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell’art.203 del TUEL.

**Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:



La previsione di spesa per gli anni 2019, 2020 e 2021 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro ……….. è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt’oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall’articolo 204 del TUELcome calcolato nel seguente prospetto.



L’ente **ha/non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento come da prospetto seguente:



L’organo di revisione ricorda che ai sensi dell’art.10 della Legge 243/2012:

1. il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento;
2. le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti.

*N.B. I commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) consentono l’apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell’economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane. Lo stock complessivo di tali posizioni debitorie è stimato in circa 2,2 miliardi di euro. Dalle operazioni di rinegoziazione dovrà derivare una riduzione del valore finanziario delle passività totali; in altri termini l’operazione ora attivata, diversamente da precedenti operazioni di rinegoziazione riguardanti i mutui Cassa depositi e prestiti, ristruttura il debito locale tenendo conto della discesa dei tassi di interesse intervenuta negli ultimi anni, diminuendo l’onere per gli enti per alcune decine di milioni di euro complessivi.*

*Il comma 963 rimanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2019 l’individuazione dei mutui che saranno oggetto di rinegoziazione, nonché i criteri e le modalità di perfezionamento delle operazioni. La norma precisa altresì che le rinegoziazioni saranno determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi.*

# OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L’organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

**a)Riguardo alle previsioni di parte corrente**

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

* delle previsioni definitive 2018-2020;
* della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
* della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
* di eventuali reimputazioni di entrata;
* del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
* della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d’entrata;
* dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
* degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
* degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti.
* degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l’ente;
* degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l’ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
* dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
* del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
* della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
* della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;
* dei seguenti elementi(*indicati nella nota integrativa o rilevati dall’organo di revisione nel suo operato*):

*(oppure)*

1.bis) Che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere verificate relativamente alle seguenti voci, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell’organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo:

entrate  spese

.................... .................

*(N.B. Proporre il termine del 30/6/2019, per la verifica delle entrate eventuali e indicare quali spese sono autorizzate a condizione. Esempi di entrate eventuali potrebbero essere: gettito arretrato di tributi aboliti, entrate per recupero evasione tributaria, IMU, TASI e TARI, fondo di solidarietà, trasferimenti di enti o privati, contributo per rilascio permesso di costruire, sanzioni per contravvenzione al codice della strada, dividendi da società partecipate)*

*(oppure)*

1.ter) Che la congruità e l'attendibilità delle seguenti previsioni non è fondata su provvedimenti che consentono di ritenere attendibile l’entrata, mentre la spesa prevista non appare congrua tenendo conto:

* delle obbligazioni assunte e da assumere in relazione agli obiettivi stabiliti negli atti di programmazione dell’ente;
* ai vincoli di finanza pubblica;
* alla necessità di finanziare o ricapitalizzare i seguenti organismi partecipati …….;
* alla necessità di aumentare il fondo crediti di dubbia esigibilità in relazione all’andamento storico degli accertamenti inesigibili;
* alla necessità di finanziare debiti fuori bilancio o passività potenziali probabili.

per cui si invita il Consiglio a adottare le misure correttive o i provvedimenti di seguito indicati:

entrate inattendibili spese non congrue

........................... ..........................

*(N.B. Suggerire le modalità tecniche e le misure da adottarsi con urgenza, per assicurare gli equilibri previsionali o gestionali, quali ad esempio:*

* *per le entrate, atti deliberativi di determinazione aliquote, tariffe, canoni ecc., atti d’indirizzo per azioni di recupero di gettito e comunque da riportare a ragionevole certezza la previsione;*
* *per le spese: a) adeguamento delle previsioni dei fattori produttivi consolidati ed assolutamente necessari per assicurare il funzionamento dei servizi gestiti, quali oneri per il personale derivanti da modifiche normative e contrattuali, spese derivanti da disposizioni di legge, oneri finanziari, ammortamenti, accantonamenti, manutenzioni e riparazioni non rinviabili, per finanziamento o ricapitalizzazione di organismi partecipati; b) riduzione delle previsioni di spesa per fattori produttivi non strettamente necessari oppure rinviabili ad esercizi successivi; c) esternalizzazione di funzioni o servizi pubblici.)*

**b) Riguardo alle previsioni per investimenti**

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all’elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare i seguenti finanziamenti:…………………………

1. **Riguardo agli equilibri di finanza pubblica**

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l’ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2019-2021, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

*(oppure)*

L’Organo di revisione ritiene che le previsioni non consentano di rispettare gli equilibri di finanza pubblica come definiti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

1. **Riguardo alle previsioni di cassa**

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all’esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

*Oppure:*

Le previsioni di cassa dovranno essere verificate in sede di salvaguardia degli equilibri in particolare per i seguenti incassi e pagamenti………………………….

1. **Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche**

L’organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l’invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell’art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all’adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

# CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l’articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

* del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
* del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
* delle variazioni rispetto all’anno precedente;
* della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L’organo di revisione:

* ha verificato che il bilancio è stato redatto nell’osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
* ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l’attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
* ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018. Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021 e sui documenti allegati.

(Nel caso in cui sussistano le motivazioni esposte nel precedente paragrafo l’organo di revisione esprimerà un parere non favorevole, oppure un parere favorevole con riserva su specifiche problematiche emerse nel corso dell’analisi, sulla proposta di bilancio presentata dalla giunta e sui documenti allegati, in particolare nel caso in cui le previsioni portino a non rispettare gli equilibri di finanza pubblica il parere può essere così articolato)

*Ipotesi 1*

L’organo di revisione esprime parere favorevole sulla proposta di bilancio 2019-2021e relativi allegati relativamente a:

* osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell’ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall’articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs.n.118/2001 e dai principi contabili applicati n.4/1 e 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
* coerenza interna, congruità e attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti

e parere non favorevole relativamente ai seguenti aspetti: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Ipotesi 2*

L’organo di revisione esprime parere non favorevole sulla proposta di bilancio 2019-2021e relativi allegati in quanto le previsioni di bilancio non consentono di rispettare gli equilibri di finanza pubblica come definiti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018.

**L’ORGANO DI REVISIONE**